DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e

sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione

dell'epidemia da COVID-19. (21G00064)

(GU n.96 del 22-4-2021)

Vigente al: 23-4-2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della

Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni

della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19»;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 16-septies, del citato

decreto-legge n. 33 del 2020, che definisce alla lettera a) la Zona

bianca, alla lettera b) la Zona arancione, alla lettera c) la Zona

rossa e alla lettera d) la Zona gialla;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: «Misure

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di

vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21

aprile 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali

trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'

dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata

valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di integrare il

quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del

predetto virus, prevedendo la graduale ripresa delle attivita'

economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento

della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Considerata la necessita' di provvedere alla proroga e alla

definizione di termini di prossima scadenza connessi all'emergenza

epidemiologica da COVID-19;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare la

continuita' operativa per i servizi aerei di trasporto passeggeri;

Considerato l'avviso espresso dal Comitato tecnico-scientifico di

cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3

febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, nelle riunioni del

16 e 20 aprile 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 21 aprile 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro della salute;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per

contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto,

dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al

provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione

dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

2. Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,

e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in

uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di

Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla.

3. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la zona

rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento

e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai

sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio

2020, n. 74, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei

contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei

dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.

4. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti delle regioni e

delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre

l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonche'

ulteriori, motivate, misure piu' restrittive tra quelle previste

dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto

salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1:

a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei

contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2

determina alto rischio di diffusivita' o induce malattia grave.

Art. 2

Misure relative agli spostamenti

1. Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati

in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate

esigenze lavorative o per situazioni di necessita' o per motivi di

salute, nonche' per il rientro ai propri residenza, domicilio o

abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi

COVID-19 di cui all'articolo 9.

2. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito

comunale, nella zona arancione, e' consentito lo spostamento verso

una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel

rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti

adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del

2020 e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi

gia' conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino

la responsabilita' genitoriale e alle persone con disabilita' o non

autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma

non e' consentito nei territori nei quali si applicano le misure

stabilite per la zona rossa.

3. I provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del

decreto-legge n. 19 del 2020, individuano i casi nei quali le

certificazioni verdi COVID-19, rilasciate o riconosciute ai sensi

dell'articolo 9, consentono di derogare a divieti di spostamento da e

per l'estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in

dipendenza dei medesimi spostamenti.

Art. 3

Disposizioni urgenti per le attivita' scolastiche e didattiche delle

scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore.

1. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico

2020-2021, e' assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale

lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui

all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,

dell'attivita' scolastica e didattica della scuola dell'infanzia,

della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado,

nonche', almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca,

delle attivita' scolastiche e didattiche della scuola secondaria di

secondo grado di cui al comma 2. Le disposizioni di cui al primo

periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti

delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei

Sindaci. La predetta deroga e' consentita solo in casi di eccezionale

e straordinaria necessita' dovuta alla presenza di focolai o al

rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di

sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga

sono motivatamente adottati sentite le competenti autorita' sanitarie

e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita', anche

con riferimento alla possibilita' di limitarne l'applicazione a

specifiche aree del territorio.

2. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico

2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado

adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attivita'

didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente

della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinche', nella zona rossa,

sia garantita l'attivita' didattica in presenza ad almeno il 50 per

cento e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione

studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per

cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La

restante parte della popolazione studentesca delle predette

istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.

3. Resta sempre garantita la possibilita' di svolgere attivita' in

presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere

una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione

scolastica degli alunni con disabilita' e con bisogni educativi

speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro

dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro

dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il

collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in

didattica digitale integrata.

4. Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e

arancione, le attivita' didattiche e curriculari delle universita'

sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di

organizzazione della didattica e delle attivita' curricolari

predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal Ministero

dell'universita' e della ricerca. Nel medesimo periodo, nella zona

rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attivita'

curriculari di cui al primo periodo possono prevedere lo svolgimento

in presenza delle attivita' formative degli insegnamenti relativi al

primo anno dei corsi di studio ovvero delle attivita' formative

rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Sull'intero

territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della

didattica e delle attivita' curriculari prevedono, salva diversa

valutazione delle universita', lo svolgimento in presenza degli

esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attivita' di

orientamento e di tutorato, delle attivita' dei laboratori, nonche'

l'apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio,

tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli

studenti con disabilita' e degli studenti con disturbi specifici

dell'apprendimento.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano, per quanto

compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica

musicale e coreutica, ferme restando le attivita' che devono

necessariamente svolgersi in presenza, sentito il Comitato

Universitario Regionale di riferimento che puo' acquisire il parere,

per i Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di

Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ISIA, della

competente Conferenza dei Direttori, nonche' alle attivita' delle

altre istituzioni di alta formazione collegate alle universita'.

Art. 4

Attivita' dei servizi di ristorazione

1. Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le

attivita' dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio,

con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel

rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti

adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del

2020, nonche' da protocolli e linee guida adottati ai sensi

dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta

consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in

altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano

ivi alloggiati.

2. Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attivita' dei servizi

di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche

al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00,

nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi

dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 5

Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi

1. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli

aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale

cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche

all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati

e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza

interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non

siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza

consentita non puo' essere superiore al 50 per cento di quella

massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non puo'

comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a

500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le

attivita' devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai

sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non e'

possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente

articolo, nonche' le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo,

discoteche e locali assimilati.

2. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, la disposizione

di cui al comma 1 si applica anche agli eventi e alle competizioni di

livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale

con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e

del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport

individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni

sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione

sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza

consentita non puo' essere superiore al 25 per cento di quella

massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non

puo' essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per

impianti al chiuso. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto delle

linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -

Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva

italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato

tecnico-scientifico. Quando non e' possibile assicurare il rispetto

delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le

competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono senza la

presenza di pubblico.

3. In zona gialla, in relazione all'andamento della situazione

epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi

all'aperto, puo' essere stabilito un diverso numero massimo di

spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato

tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il

rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto di cui

al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

e, per gli eventi e le competizioni all'aperto di cui al comma 2, dal

Sottosegretario con delega in materia di sport. Per eventi o

competizioni di cui al medesimo comma 2, di particolare rilevanza,

che si svolgono anche al chiuso, il predetto Sottosegretario puo'

anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data diversa

da quella di cui al medesimo comma 2.

4. Le linee guida di cui al comma 3 possono prevedere, con

riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato

soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19

di cui all'articolo 9.

Art. 6

Piscine, palestre e sport di squadra

1. A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le

attivita' di piscine all'aperto in conformita' a protocolli e linee

guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -

Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva

italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato

tecnico-scientifico.

2. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, sono consentite

le attivita' di palestre in conformita' ai protocolli e alle linee

guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -

Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva

italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato

tecnico-scientifico.

3. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto

delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei

ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico

sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato

tecnico-scientifico, e' consentito lo svolgimento all'aperto di

qualsiasi attivita' sportiva anche di squadra e di contatto. E'

comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito

dalle linee guida di cui al primo periodo.

Art. 7

Fiere, convegni e congressi

1. E' consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento

in presenza di fiere, nel rispetto di protocolli e linee guida

adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33

del 2020, ferma restando la possibilita' di svolgere, anche in data

anteriore, attivita' preparatorie che non prevedono afflusso di

pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere

di cui al presente comma e' comunque consentito, fermi restando gli

obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

2. Le linee guida di cui al comma 1 possono prevedere, con

riferimento a particolari eventi di cui al medesimo comma 1, che

l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle

certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresi' consentiti i

convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida

adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33

del 2020.

Art. 8

Centri termali e parchi tematici e di divertimento

1. Dal 1° luglio 2021 sono consentite, in zona gialla, le attivita'

dei centri termali nel rispetto di protocolli e linee guida adottati

ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Resta ferma l'attivita' dei centri termali adibiti a presidio

sanitario limitatamente all'erogazione delle prestazioni rientranti

nei livelli essenziali di assistenza e per le attivita' riabilitative

e terapeutiche.

2. Dalla medesima data di cui al comma 1, in zona gialla, sono

consentite le attivita' dei parchi tematici e di divertimento, nel

rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo

1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 9

Certificazioni verdi COVID-19

1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:

a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti

lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione

dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test

molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus

SARS-CoV-2;

b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate

nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la

prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

c) test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido

nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della

polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica

mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione

(TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico

(RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorita' sanitaria ed

effettuato da operatori sanitari;

d) test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di

proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale,

riconosciuto dall'autorita' sanitaria ed effettuato da operatori

sanitari;

e) Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma

nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni

verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la

verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a

livello nazionale ed europeo.

2. Le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di

attestare una delle seguenti condizioni:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del

prescritto ciclo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione

dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2,

disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del

Ministero della salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito

negativo al virus SARS-CoV-2.

3. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera a),

ha una validita' di sei mesi a far data dal completamento del ciclo

vaccinale ed e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato

cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente

la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e

contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca

indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di

dosi previste per l'interessato. Contestualmente al rilascio, la

predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la

professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi

regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel

fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.

4. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera b),

ha una validita' di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di

cui al comma 2, lettera b), ed e' rilasciata, su richiesta

dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura

presso la quale e' avvenuto il ricovero del paziente affetto da

COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di

medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed e' resa

disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La

certificazione di cui al presente comma cessa di avere validita'

qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga

identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le

certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di

entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a

decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il

soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo

al SARS-CoV-2.

5. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c),

ha una validita' di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed e'

prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o

digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private

autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui

al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o

pediatri di libera scelta.

6. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2

riportano esclusivamente i dati indicati nell'allegato 1 e possono

essere rese disponibili all'interessato anche con le modalita' di cui

al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2013,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2013.

7. Coloro che abbiano gia' completato il ciclo di vaccinazione alla

data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la

certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il

trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma

in cui ha sede la struttura stessa.

8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformita' al

diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono

riconosciute, come equivalenti a quelle disciplinate dal presente

articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri

definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni

rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione

riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro

dell'Unione, sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate

dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se

conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della

salute.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili in

ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti

delegati per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento

del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio,

la verifica e l'accettazione di certificazioni interoperabili

relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare

la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea durante la

pandemia di COVID-19 che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma

nazionale - DGC.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato

di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione

tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle

finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,

sono individuate le specifiche tecniche per assicurare

l'interoperabilita' delle certificazioni verdi COVID-19 e la

Piattaforma nazionale -DGC, nonche' tra questa e le analoghe

piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea,

tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono indicati i

dati che possono essere riportati nelle certificazioni verdi

COVID-19, le modalita' di aggiornamento delle certificazioni, le

caratteristiche e le modalita' di funzionamento della Piattaforma

nazionale -DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle

certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che

consente di verificare l'autenticita', la validita' e l'integrita'

delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle

certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini

dell'emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la

protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. Nelle

more dell'adozione del predetto decreto, le certificazioni verdi

COVID-19 rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del

presente decreto dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle

farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta

ai sensi dei commi 3, 4 e 5, assicurano la completezza degli elementi

indicati nell'allegato 1.

11. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate

provvedono alla relativa attuazione nei limiti delle risorse

disponibili a legislazione vigente.

Art. 10

Modifiche al decreto-legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16

maggio 2020, n. 33

1. All'articolo 1, il comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.

19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,

le parole «fino al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti:

«fino al 31 luglio 2021»;

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.

33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,

le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio

2021».

3. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto,

quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020 e dal decreto-legge

n. 33 del 2020.

Art. 11

Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza

epidemiologica da COVID-19

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui

all'allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021, e le relative

disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili

autorizzate a legislazione vigente.

Art. 12

Misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri

1. All'articolo 85, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.

104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.

126, dopo le parole «che ne abbiano fatto ovvero ne facciano

richiesta.», e' aggiunto il seguente periodo: «L'importo di ciascuna

anticipazione non puo' essere superiore all'indennizzo richiesto e

documentato sulla base dei criteri indicati dal decreto del Ministro

dello sviluppo economico di cui al citato articolo 79, comma 2, e dei

consolidati indirizzi interpretativi adottati dalla Commissione

europea in riferimento alle misure di aiuto di Stato a sostegno

dell'economia nell'emergenza da COVID-19.».

2. Per le finalita' di cui al comma 1, le somme iscritte nel conto

dei residui per l'anno 2021 sul pertinente capitolo dello stato di

previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi

all'articolo 79, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

possono essere utilizzate nel medesimo anno.

Art. 13

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7 e 8, e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del

decreto-legge n. 19 del 2020. Resta fermo quanto previsto

dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.

2. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481,

482, 489, anche se relativi ai documenti informatici di cui

all'articolo 491-bis, del codice penale, aventi ad oggetto le

certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, si

applicano le pene stabilite nei detti articoli.

Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 22 aprile 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei

ministri

Speranza, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico